

Documento sull'erogazione delle rendite

Sommario

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Tipologie di rendita	2
Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita.....	3
Art. 4 – Determinazione della rendita	3
Art. 5 – Documentazione da produrre	4
Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione	4
Art. 7 – Costi applicati sulla rendita	5
Art. 8 – Rivalutazione della rendita.....	5
Art. 9 – Decorrenza del Documento di regolamentazione e dichiarazione di responsabilità	5
ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA NOBIS FONDO DI PREVIDENZA	6

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **Rendita**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo con la compagnia assicurativa convenzionata Nobis vita spa, in forza del quale, contro un compenso corrisposto in unica soluzione (capitale di fine periodo *della fase di accumulo, ovvero parte di esso*, in appresso, per entrambi, *capitale di fine periodo*), si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.
 - b) **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Nella fattispecie Nobis Fondo di Previdenza.
 - c) **Titolare**, l'iscritto a Nobis Fondo di Previdenza che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita e l'ha ottenuta.
 - d) **Coefficienti di conversione in rendita o coefficienti**, i valori che servono a determinare la rendita iniziale dato il *capitale di fine periodo*; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Esprimono il valore iniziale della rendita per ogni 1000 euro di *capitale di fine periodo*. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento all'Allegato A del presente Documento.
 - e) **Gestione separata**, particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia, nella quale vengono investiti i capitali di fine periodo, al netto dei costi, se previsti.
 - f) **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la compagnia riconosce annualmente al contraente.
 - g) **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi:
 - Dall'aliquota di retrocessione;
 - Dal "tasso tecnico";
 - Dal "tasso di rendimento garantito".
 - h) **Tasso tecnico, tasso** annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia al momento dell'accensione della rendita e per tutta la durata della rendita stessa; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di capitale di fine periodo. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.
 - i) **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata.
 - j) **Consolidamento della rendita**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.

Art. 2 – Tipologie di rendita

1. Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto l'erogazione della pensione complementare in forma di rendita vitalizia pagabile in rate semestrali posticipate.

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
---------	--

a) Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata al titolare per l'intera durata della sua vita. <i>Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, non tenendo conto di eventuali eredi o beneficiari in caso di decesso del percipiente.</i>
-----------------------------	--

Su richiesta dell'Assicurato tramite il Contraente, da effettuarsi entro la durata del piano di accumulo, la rendita vitalizia immediata potrà essere convertita in uno dei seguenti valori:

- In una rendita rivalutabile certa per un numero prefissato di anni (cinque o dieci) e successivamente vitalizia;

oppure

- In una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato.

Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita

1. Posto che la normativa di riferimento individua nella rendita la prestazione a maggior valenza previdenziale e, a seconda della tipologia di iscrizione, ne prevede l'obbligo ovvero ne incentiva il ricorso attraverso lo strumento fiscale, la prestazione in rendita presuppone che l'iscritto:
 - a) possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
 - b) abbia cessato il rapporto di lavoro.
2. L'iscritto, previa presentazione della domanda al Fondo, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale:
 - interamente in rendita;
 - parte in rendita e parte in capitale;per le singole fattispecie si rimanda alla normativa di riferimento.

Art. 4 – Determinazione della rendita

1. L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare del *capitale di fine periodo*, dalle eventuali garanzie acquisite nella fase di accumulo, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questi prescelte (rendita certa, rendita reversibile, etc.).

La rendita è determinata in base a coefficienti definiti al momento dell'accensione della rendita stessa, quindi, solo al termine della fase di accumulo.

L'importo annuo lordo della rendita si ottiene moltiplicando il *capitale di fine periodo* maturato per il coefficiente in vigore.

2. All'importo annuo lordo così determinato viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

Art. 5 – Documentazione da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
 - a) domanda di prestazione previdenziale tramite compilazione di apposito modulo richiesta liquidazione predisposto dal Fondo;
 - b) copia della domanda di pensione inoltrata all'ente previdenziale di legge;
 - c) copia di un documento d'identità valido;
2. Nel periodo di fruizione della rendita il titolare deve inoltrare al Fondo, previa richiesta di quest'ultimo:
 - a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dal Fondo;
 - b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale;
 - c) la documentazione necessaria all'esenzione fiscale per il titolare residente in uno dei paesi con cui esiste una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione

1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione alla compagnia di Assicurazione per l'accensione della rendita.
2. La rendita decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione alla compagnia di Assicurazione della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sul capitale accumulato, continuano a maturare i rendimenti.
3. La rendita viene erogata con rate semestrali posticipate a partire dalla data di richiesta della prestazione – a condizione che il giorno precedente il titolare sia in vita.
4. In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione alla compagnia di Assicurazione della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita) il *capitale di fine periodo* è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

Art. 7 – Costi applicati sulla rendita

1. E' applicato un onere amministrativo dell'1,5%, peraltro già ricompreso nel coefficiente di conversione.
2. Nella fase di rivalutazione della rendita, il rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata della

compagnia di Assicurazione (**rendimento netto della gestione**), sconta i costi previsti in convenzione.

Precisamente, il rendimento è retrocesso (cioè riconosciuto al titolare di rendita) per il 100%, ferma la garanzia di minimo rendimento trattenuto dalla compagnia di Assicurazione pari a 90 punti base.

Art. 8 – Rivalutazione della rendita

1. La rendita in godimento beneficia annualmente, ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 7 comma 2.
2. Il **tasso di rivalutazione** è il frutto di una formula finanziaria pari al rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (**tasso tecnico**) presa a riferimento per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita.

Il tasso tecnico riconosciuto è pari a 0% coincidente con il tasso di rendimento minimo garantito.

Art. 9 – Decorrenza del Documento di regolamentazione e dichiarazione di responsabilità

Il presente Documento trova applicazione dal 1 ottobre 2015.

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA NOBIS FONDO DI PREVIDENZA

VALORI DI CONVERSIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA PAGABILE IN RATE SEMESTRALI POSTICIPATE

(Tavole A62I – tasso tecnico 0%).

Coefficienti di conversione in rendita per € 1.000 di capitale.

Età *	Maschi	Femmine	Età *	Maschi	Femmine
50	26.1225	23.6088	61	35.9226	31.5033
51	26.7986	24.1636	62	37.1558	32.4893
52	27.5087	24.7438	63	38.4648	33.5399
53	28.2554	25.3511	64	39.8549	34.6607
54	29.0407	25.9873	65	41.3407	35.8583
55	29.8676	26.6548	66	42.9351	37.1405
56	30.7393	27.3568	67	44.6484	38.5157
57	31.6599	28.0965	68	46.4934	39.9940
58	32.6336	28.8772	69	48.4858	41.5862
59	33.6655	29.7028	70	50.6417	43.3045
60	34.7603	30.5767			

*Età da rettificare in funzione della data di nascita, secondo i valori della **Tabella di age shifting**

TABELLA DI AGE-SHIFTING

Maschi			Femmine		
nati da	a	Shift	nate da	a	Shift
-	31/12/1907	+7	-	31/12/1908	+7
01/01/1908	31/12/1917	+6	01/01/1908	31/12/1917	+6
01/01/1918	31/12/1919	+5	01/01/1918	31/12/1922	+5
01/01/1920	31/12/1925	+4	01/01/1923	31/12/1929	+4
01/01/1926	31/12/1938	+3	01/01/1930	31/12/1940	+3
01/01/1939	31/12/1947	+2	01/01/1941	31/12/1949	+2
01/01/1948	31/12/1957	+1	01/01/1950	31/12/1957	+1
01/01/1958	31/12/1966	+0	01/01/1958	31/12/1966	+0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	oltre	-5	01/01/2008	01/01/2018	-5
			02/01/2018	30/06/2020	-6
			01/07/2020	oltre	-7

Le tavole demografiche **A62I** comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella **Tabella di age shifting**.

Tutti i coefficienti di conversione per l'età in anni e mesi sono ottenuti per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età stessa.